

PROCEDURA PER LA CONCESSIONE TRIENNALE (2016, 2017 E 2018) DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE COMPROMESSE A SEGUITO DEL VERIFICARSI DI INCIDENTI STRADALI.

Art. 1. Oggetto della concessione

- Il comune di Ragusa intende procedere alla concessione del Servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromessa a seguito del verificarsi di incidenti stradali sulle strade comunali. Si intende perseguire efficienza e rapidità nei casi in cui occorre provvedere a ripristinare, nel minor tempo possibile, le condizioni di viabilità e sicurezza delle aree interessate da incidenti stradali, anche coerentemente alle previsioni di cui al Titolo II del Codice della Strada. In particolare i sinistri stradali che provocano la presenza sul sedime stradale di residui materiali o di condizioni di pericolo per la fluidità del traffico, per l'ambiente o la salute pubblica, devono essere eliminati prima della riapertura al traffico.
- La presente è una procedura di selezione per la concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale, compromesse dal verificarsi di incidenti stradali ai sensi dell'art. 30 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163.
- Oltre che per garantire la sicurezza, tali interventi di ripristino devono essere effettuati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale". Pertanto, al fine di garantire la tutela dell'ambiente, il comune di Ragusa intende individuare un soggetto idoneo e qualificato al quale concedere detto servizio.

Art. 2 Durata della concessione

- La concessione del servizio avrà la durata di tre anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto o di consegna della concessione, con eventuale opzione di rinnovo per un periodo non superiore a quello iniziale. La consegna della concessione dovrà risultare da apposito verbale.
- Alla scadenza del contratto, qualora non sia ancora definitiva la procedura per un nuovo affidamento, l'impresa concessionaria del servizio, a richiesta dell' Amministrazione, dovrà assicurare la continuità della prestazione, alle medesime condizioni e prestazioni, per un periodo massimo di mesi tre o, se inferiore, fino all'avvio del servizio da parte del nuovo concessionario.

Art. 3. Ammontare della concessione

- La concessione non dovrà comportare nessun onere economico a carico della Amministrazione . Ai soli fini della determinazione della base di asta si precisa che l'importo complessivo del servizio per anni 3 (tre) può essere determinato in complessivi euro 47.192,46, oltre Iva al 22%;
- I costi saranno sostenuti dalle compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati.
- Alla luce di quanto disposto dall'art. 30 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 , ovvero in ragione dell'assenza di oneri economici in capo alla Pubblica Amministrazione, il corrispettivo della concessione sarà costituito "unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio".
- Resta inteso che lo svolgimento del servizio non comporta alcun onere di spesa o responsabilità per l'Amministrazione.
- L'aggiudicatario è obbligato a eseguire il servizio anche nel caso in cui:
 - il danneggiante, proprietario del mezzo che ha causato il sinistro, non risulti assicurato, nei modi e nelle forme previsti dalla normativa assicurativa vigente in materia;
 - l'aggiudicatario non sia riuscito a recuperare il credito maturato per l'esecuzione dell'intervento, oppure, nel caso in cui abbia effettuato l'intervento e non sia stato individuato il responsabile della compromissione della sicurezza stradale.

In tutti i casi sopraindicati l'Amministrazione non verserà alcun corrispettivo per gli interventi eseguiti. 6. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 626/1994, dell'art. 86 commi 3 bis e 3 ter, del D.Lgs. n. 163/2006, della Legge n. 123/2007, del D.Lgs n. 81 /2008 si precisa che non ci sono costi per gli oneri di sicurezza.

Art. 4. Amministrazione procedente

1. L'Amministrazione comunale di Ragusa, ovvero l'Amministrazione procedente, ha sede in C.so Italia - Ragusa. L'ufficio competente è il Servizio Polizia Locale con sede in Via Spadola - Ragusa.

Art. 5. Servizi oggetto della concessione

1. La ditta Aggiudicataria è tenuta ad assicurare una Centrale Operativa al fine di effettuare il servizio di ripristino, che si declina nelle seguenti prestazioni:

- "intervento standard", ossia l'intervento di ripristino della sicurezza stradale e viabilità mediante veicoli e prodotti idonei, con aspirazione dei liquidi sversati, aventi anche caratteristiche inquinanti, recupero dei detriti solidi, non biodegradabili, dispersi sul sedime stradale, relativi all'equipaggiamento dei veicoli; l'intervento comporta la possibilità di recuperare i costi dalle compagnie assicurative.
- "interventi con perdita di carico", ossia l'attività di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromesse a seguito del verificarsi di incidenti o anche in assenza di incidente stradale che comporti la compromissione della sicurezza stradale, che comportino la perdita di carico da parte dei veicoli trasportanti coinvolti, attraverso l'attuazione di ogni attività a ciò necessaria; l'intervento comporta la possibilità di recuperare i costi dalle compagnie assicurative.
- "interventi senza individuazione del veicolo responsabile", ossia gli interventi standard e gli interventi con perdita di carico eseguiti secondo quanto previsto nel presente articolo ancorché in assenza dell'individuazione del veicolo, il cui conducente abbia causato l'evento e quindi privi della possibilità di recuperare i costi dalle compagnie assicurative.

2. L'aggiudicatario avrà anche l'obbligo di fornire e posizionare, nel più breve tempo possibile, la segnaletica per situazioni di emergenza per la protezione di punti specifici a seguito dell'incidente stradale e la segnaletica per la sicurezza dell'intervento.

3. Ai fini di informazione sul servizio svolto, la ditta aggiudicataria dovrà fornire un sito web con accesso riservato di riepilogo degli interventi effettuati, i cui elementi informativi e di tempistica devono contenere almeno i seguenti dati (aggiornati entro le 24 ore del sinistro):

- Data del sinistro;
- Punto di fermo del veicolo incidentato (progressiva distanziometrica della strada o coordinate geografiche);
- Forza dell'Ordine presente sul luogo del sinistro;
- Ora della chiamata;
- Ora di arrivo sul luogo dell'intervento degli operatori;
- Numero di operatori intervenuti;
- Durata dell'intervento;
- Targa del/dei veicolo/i coinvolto/i nel sinistro;
- Elenco di eventuali danni alle infrastrutture corredato da documentazione fotografica e di dettaglio.

Art. 6. Modalità di attivazione degli interventi

1. Il servizio prevede in ogni caso l'intervento dell'impresa concessionaria per l'aspirazione dei liquidi inquinanti versati dai veicoli sulla carreggiata e per il recupero dei detriti solidi, relativi all'equipaggiamento dei veicoli o materiali trasportati ed altrimenti non recuperati da possessori/responsabili dei veicoli incidentati, dispersi sul manto stradale, anche nel caso in cui il veicolo responsabile sia rimasto sconosciuto.

2. Considerato che la concessione oggetto del presente capitolato riveste carattere di pubblica utilità ed è finalizzata a garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale, i tempi di intervento non dovranno superare i limiti temporali stabiliti dal presente Capitolato.

3. Gli interventi potranno essere richiesti dal personale dell'Ente proprietario della strada, ovvero dai servizi di pronto intervento di soccorso o di polizia, attraverso comunicazione telefonica al numero di



pronto intervento della Centrale Operativa dell'Impresa concessionaria che dovrà essere in servizio 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno.

4. La ditta concessionaria è tenuta ad informare, dell'intervento effettuato, l'ente preposto nel caso di sinistro con feriti o deceduti dell'intervento effettuato. La ditta concessionaria è altresì tenuta a verificare che l'incidente si sia verificato sulla rete stradale provinciale.

5. La Centrale Operativa dovrà provvedere, alla ricezione della richiesta telefonica, ad attivare le proprie strutture operative più vicine per consentire l'intervento di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità post sinistro stradale nei tempi indicati al successivo art. 11. Ciascuna richiesta di intervento deve essere registrata nel sito web di cui all'art.5.

Art. 7. Modalità operative della concessione

1. L'intervento avrà inizio al termine della rilevazione dell'incidente stradale da parte dei servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 285/1992 ovvero dalla conclusione della constatazione amichevole fra le parti coinvolte nel sinistro, tranne nei casi di urgenza nei quali venga diversamente disposto dagli organi di polizia stradale intervenuti sul luogo del sinistro.

2. In tutti i casi d'intervento, la ditta affidataria si impegna a rispettare le norme comportamentali di seguito riportate:

- Lo svolgimento di tutte le specifiche attività in modo da non costituire o determinare situazioni di pericolo o intralcio per la viabilità;
- Qualora l'addetto riscontri, in assenza della Forza dell'Ordine, ovvero del personale dell'Ente, danni provocati alla struttura stradale, dovrà darne comunicazione all'Ente proprietario.

3. L'impresa concessionaria dovrà assicurare che il servizio sia svolto nel rispetto delle modalità di gestione e di formazione del personale impiegato, indicate nella offerta tecnica presentata in sede di gara, senza oneri di spesa a carico del Comune, in tutte le tipologie di intervento di cui all'art. 5, rispettando il profilo della sicurezza della circolazione e del rispetto dell'ambiente, mediante:

a) pulizia del manto stradale, consistente nell'aspirazione dei liquidi inquinanti "sversati" dai veicoli coinvolti, aventi caratteristiche inquinanti (olio, carburante, liquidi di raffreddamento motore ecc.), recupero e asportazione dei detriti solidi, dispersi e relativi all'equipaggiamento dei veicoli stessi, (frammenti di vetro, pezzi di plastica, lamiera, metallo ecc.), o di materiali trasportati ed altrimenti non recuperati da possessori/responsabili dei veicoli incidentati, con l'ausilio di idonee apparecchiature e/o tecniche;

b) lavaggio della pavimentazione con sostanze non dannose per la pavimentazione stradale e per l'ambiente, conformi e nel rispetto delle normative di legge, nazionali e comunitarie e che comunque dovranno essere recuperati, trasportati e smaltiti a norma di legge;

c) aspirazione di quanto risultante dal lavaggio incluse le sostanze utilizzate per la pulizia ed eventuale ulteriore lavaggio finale.

4. In base all'iter procedurale sopra delineato l'impresa concessionaria dovrà garantire il rigoroso rispetto delle norme previste dal Decreto Legislativo n. 152 del 2006 "Norme in materia di tutela ambientale" e successive modifiche ed integrazioni ed ogni altra normativa emanata in materia nel corso di validità della concessione.

5. L'impresa concessionaria dovrà impegnarsi a realizzare tutti gli interventi previsti nel presente Capitolato nel pieno rispetto delle normative in termini di sicurezza stradale, tutela ambientale e sicurezza sul "lavoro in particolare del Decreto Legislativo 09 aprile 2008, n. 81 "Attuazione art. 1 Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive modifiche e integrazioni.

6. Secondo quanto previsto dall'art. 37 del Codice della Strada (D.lgs. n. 285/92), dal relativo Regolamento (D.P.R. n. 495/92) e dalla Direttiva del Ministero dei LL.PP. del 24 maggio 1999, il personale addetto alle operazioni in strada dovrà essere dotato di Dispositivo di Protezione Individuale (D.P.I.), che assicuri la visibilità in qualsiasi condizione ed in possesso di tutte le dotazioni di sicurezza previste dal Decreto Legislativo n. 81 del 09/04/2008, "Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro" e successive modifiche e integrazioni.

7. La tipologia degli indumenti e le caratteristiche dei materiali dovranno essere conformi al decreto 4 marzo 2013 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della salute e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

8. Il concessionario dovrà verificare se il responsabile dell'incidente ha già attivato soggetti terzi per le procedure di messa in sicurezza per il rischio di potenziale impatto di solidi e/o liquidi sulle matrici ambientali, restando inteso che l'attivazione di tali procedure e le relative scelte dei Soggetti a cui fare effettuare tale intervento sono in carico ai Soggetti coinvolti nell'incidente. In caso i soggetti coinvolti nell'incidente non abbiano attivato procedure di messa in sicurezza per il rischio di potenziale impatto sulle matrici ambientali, il concessionario dovrà comunque dare informazione dell'incidente alle Autorità Regionali Competenti per le conseguenti eventuali verifiche.

Art. 8. Formazione del personale dell'impresa concessionaria

1. Il personale operante dovrà ricevere, preventivamente, a cura "dell'Impresa concessionaria, specifica formazione sulle modalità di svolgimento del servizio con particolare riguardo a:

- norme di sicurezza per gli interventi operativi in presenza di traffico;
- tecniche e modalità di intervento per la pulizia della sede stradale interessata da sinistro o da altro evento con aspirazione ed asportazione dalla sede viaria di ogni tipo di sostanza, liquido inquinante o detrito;
- tecniche per la circolazione in sicurezza, cantieri temporanei su strada, pulizia e sgombero tempestivo della sede stradale.

Art. 9. Caratteristiche dei veicoli in dotazione all'impresa concessionaria ed altri requisiti tecnici – Centri Logisticici Operativi (CLO)

1. L'impresa concessionaria dovrà garantire il servizio in questione senza oneri per la l'Amministrazione, assicurando la tipologia di interventi descritti precedentemente con l'utilizzazione di veicoli appositamente allestiti in base a specifiche esigenze operative, in disponibilità dell'impresa per l'intero periodo di durata del servizio previsto nel presente capitolato. In ciascun Centro Logistico Operativo (CLO) di cui al comma 5, deve essere disponibile per l'impresa, almeno un veicolo polifunzionale idoneo e conforme alle prescrizioni previste dalla vigente normativa e dovrà possedere caratteristiche ed accorgimenti tecnici nonché le necessarie omologazioni per l'espletamento del servizio richiesto. Il veicolo dovrà essere munito del materiale obbligatorio e specifico per il servizio, compreso di autopompa idonea alla pulizia, dovrà risultare regolarmente revisionato presso i competenti organi ed uffici ed omologato ai sensi del Codice della strada. Tale veicolo, in conformità alle prescrizioni previste dalla vigente normativa, dovrà possedere caratteristiche e accorgimenti tecnici tali da consentire lo svolgimento del servizio sopradescritto, in condizioni di sicurezza per le persone e le cose, rimanendo comunque esclusa qualsiasi responsabilità dell' Amministrazione precedente.

2. I medesimi veicoli devono essere, altresì, dotati di dispositivi di adeguata illuminazione del sito del sinistro, che possono essere attivati nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilità, tali da garantire condizioni di sicurezza ottimali ed efficienza operativa.

3. I veicoli sopra indicati devono essere conformi alle vigenti prescrizioni di legge e di regolamento e recare sugli sportelli il logo dell'impresa concessionaria nonché dell'Amministrazione precedente previa approvazione del relativo bozzetto di stampa. Tutti i veicoli che verranno utilizzati per l'espletamento del servizio devono rispondere ai seguenti requisiti:

- a) Ciascun veicolo dovrà essere attrezzato per gli interventi relativi al ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale, mediante pulitura dell'area interessata dal sinistro stradale.
- b) Essere conformi alle vigenti prescrizioni di legge e di regolamento, anche rispetto a specifici collaudi, revisioni e omologazioni previste dalla vigente normativa per i veicoli e per i macchinari in dotazione.
- c) Essere muniti delle iscrizioni ed autorizzazioni in materia ambientale necessarie per espletare il servizio oggetto di affidamento coerentemente agli altri requisiti ambientali richiesti nel presente documento.



4. La ditta affidataria deve avere una centrale operativa con numero verde in funzione 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno.

5. La ditta affidataria dovrà garantire il servizio in questione assicurando l'operatività sul territorio provinciale di almeno n. 1 (uno) Centro Logistico Operativo (per brevità, in seguito, CLO). Attraverso il CLO si organizza l'intervento di ripristino della sicurezza, a seguito della segnalazione della Centrale Operativa. Il CLO attiva l'intervento del personale e dei veicoli polifunzionali attrezzati; garantendo sempre il rispetto delle tempistiche di intervento di cui all'art. 11 del presente Capitolato; la ditta affidataria deve inoltre garantire l'intervento sul luogo del sinistro dei necessari ulteriori veicoli operativi specifici, nel caso in c Specifico (costituito da mezzo d'opera o macchina operatrice ad esempio: escavatore, terna, autobotte per aspirazione di inquinanti o per lavaggio carreggiata, spazzatrice, gru, cestello aereo). I suddetti veicoli devono essere assegnati in maniera univoca al CLO e non possono essere condivisi da più CLO. Nel CLO, salvo differenti accordi tra le parti, devono essere stoccate le dotazioni complete di attrezzature, segnaletica e materiali (nastri, picchetti, assorbenti, ecc..) necessari allo svolgimento degli interventi di ripristino della sicurezza, ad integrazione e/o di riserva di ciò che è già in dotazione di ciascun VPA di competenza.

6. Per la gestione amministrativa degli interventi deve essere individuato un referente unico, responsabile dei rapporti con la stazione appaltante. Il referente deve essere contattabile in orario d'ufficio e disponibile a semplice chiamata a recarsi presso gli uffici della Stazione appaltante, per ogni esigenza. Per la gestione operativa, dovranno essere forniti i nominativi dei responsabili dei vari turni di pronta reperibilità, attivi 24 ore su 24 e per tutti i giorni dell'anno, completi di generalità e recapiti telefonici, per ciascun CLO. L'Affidatario si impegna a fornire all' Amministrazione precedente, in sede di gara:

a) le indicazioni di ciascun CLO a servizio del territorio del comune di Ragusa;
b) la mappatura di ciascun CLO completa di localizzazione e descrizione del VPA e dei Veicoli Operativi Specifici di ciascun CLO.
c) le indicazioni circa l'Ufficio e il nominativo del referente per la gestione amministrativa del servizio. Ciascun concorrente per l'affidamento deve fornire una dettagliata relazione tecnica circa le modalità di gestione del servizio che descriva in modo completo sulla base della mappatura di cui al punto precedente, i criteri di attribuzione degli interventi e la dotazione di personale in organico a ciascun CLO. Con cadenza almeno semestrale si dovranno tenere incontri per il corretto monitoraggio del servizio espletato, alla verifica qualitativa e quantitativa, degli interventi effettuati, in modo da concordare eventuali miglioramenti e/o misure correttive nella conduzione del servizio stesso. L'Amministrazione si riserva la facoltà di convocare l'affidatario ogni volta che lo ritenga necessario per i medesimi scopi. ui, per particolari situazioni non sia sufficiente l'intervento del semplice veicolo polifunzionale. Il CLO deve essere disponibile e localizzato convenientemente sul territorio, al fine di garantire la tempistica richiesta per gli interventi. La dotazione minima del CLO prevede: almeno un Veicolo Polifunzionale Attrezzato (VPA) ed almeno un Veicolo Operativo.

Art.10 Obblighi in materia di tutela ambientale

L'impresa concessionaria del servizio è obbligata a operare in conformità a quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 152 del 3 Aprile 2006 e s.m.i e in merito alla gestione, controllo, stoccaggio e tracciabilità della filiera dei rifiuti prodotti per effetto dell'attività di ripristino post incidente.

Art.11. Tempi di intervento

1. L'impresa concessionaria è obbligata ad effettuare il servizio oggetto del presente capitolato con le modalità, le tempistiche e le metodologie approvate dall'Amministrazione proponente, in conformità a quanto offerto in sede di gara.

2. I tempi di intervento devono essere contenuti entro i 30 minuti, o nel tempo inferiore offerto in sede di gara, dalla richiesta effettuata mediante segnalazione telefonica al numero verde appositamente attivato, salvo casi eccezionali di comprovata impossibilità.

3. L'Impresa concessionaria provvederà ad attivare immediatamente il proprio personale e dovrà far confluire sul luogo dell'intervento tutte le professionalità e le tecnologie necessarie a ripristinare la

situazione "quo ante" ed eliminare le condizioni di pericolo e consentire il rapido espletamento del servizio di pulizia della piattaforma e corpo stradale.

Art. 12. Delega ad operare per conto dell'Amministrazione e condizioni economiche del servizio

1. Il Comune, in qualità di Ente proprietario della strada interessata dal sinistro stradale, rilascerà alla impresa concessionaria del servizio apposita delega al fine di: a) intraprendere ogni opportuna azione nei confronti dei responsabili del sinistro ex. art. 2054 del codice civile; b) denunciare alla Compagnia di Assicurazione il sinistro, trattarne la liquidazione, incassare e sottoscrivere i relativi atti di quietanza in proprio; c) trattenere l'indennizzo corrisposto per l'attività eseguita per il ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità dell'area interessata dal sinistro stradale.

2. Nella logica di favorire l'acquisizione delle documentazioni necessarie per attivare la pratica di rimborso del costo degli interventi eseguiti, l'Amministrazione proponente si impegna, altresì, a comunicare all'impresa concessionaria, con modalità da definire, tutti i dati – non sensibili – relativi al sinistro stradale, con i relativi veicoli coinvolti.

Art. 13. Requisiti di partecipazione al bando.

Oltre ai requisiti espressi nel bando e nei precedenti articoli riferiti ai servizi e requisiti oggetto del presente capitolato, per partecipare alla gara l'impresa deve possedere i seguenti requisiti:

1. iscrizione alla Camera di Commercio per le attività interessate dal Capitolato in oggetto.
2. iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per la Categoria 2 – bis "produttori iniziali di rifiuti, non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché produttori iniziali di rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all'art. 212, comma 8 del D.Lgs 3.04.2006 n. 152.
3. disponibilità dei centri logistici operativi (CLO) e dei mezzi ed attrezzature nel numero minimo indicato nel presente capitolato (Art.9).

Art. 14. Criteri di aggiudicazione della concessione e indicazione dei relativi punteggi

1. La Concessione del servizio verrà affidata secondo il criterio dell'offerta più vantaggiosa previsto dall'art. 83 del D.Lgs. 163/06.

2. L'Amministrazione procedente, trattandosi di un servizio che non comporta oneri né costi per l'Amministrazione e che non prevede una base d'asta da ribassare e che quindi manca del tutto l'elemento "prezzo", precisa che il punteggio verrà assegnato esclusivamente avendo riguardo alle caratteristiche tecnico-qualitative del servizio offerto.

3. L'affidamento avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa prendendo in considerazione i seguenti parametri/criteri di valutazione ai quali potranno essere assegnati complessivamente fino ad un massimo di punti 100 così suddivisi:

A) Organizzazione della struttura aziendale, organizzazione del servizio di ripristino da fornire e modalità operative del servizio che garantiscano sicurezza per operatori e utenti della strada;
B) Caratteristiche dei veicoli e dei prodotti utilizzati per l'attività di ripristino postincidente, con particolare riferimento alla compatibilità ecologica ed alla conservazione e tutela dell'infrastruttura stradale;

C) Elementi aggiuntivi e preferenziali.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di applicare le verifiche previste dall'art.83:del D:Lgs 163/2006 e s.m.i.

5. Per ciascun parametro/criterio A), B), C), sono individuati dei punteggi che sono formati da specifici sotto-criteri a ciascuno dei quali vengono assegnati specifici sotto-punteggi.

6. I criteri di valutazione tecnica si basano su elementi come di seguito valutati, per un complessivo punteggio massimo pari a 100 punti:

	CRITERI	PUNTI
A	Organizzazione della struttura aziendale, organizzazione del servizio di ripristino da fornire e modalità operative del servizio che garantiscano	40



	sicurezza per operatori e utenti della strada	
B	Caratteristiche dei veicoli e dei prodotti utilizzati per l'attività di ripristino post-incidente, con particolare riferimento alla eco compatibilità ed alla conservazione e tutela dell'infrastruttura stradale	40
C	Elementi aggiuntivi e preferenziali	20

7. Con riferimento all'elemento di valutazione di cui alla lettera A (Organizzazione della struttura aziendale e modalità operative del servizio di ripristino) l'Amministrazione individua i seguenti sottoelementi che saranno oggetto di valutazione assegnando a ciascuno il punteggio massimo a fianco riportato>.

	SUB - CRITERI	PUNTI
A1	Struttura organizzativa impiegata nel servizio e metodologie utilizzate. Modalità organizzative del servizio stesso che garantiscono lo svolgimento del servizio in condizioni di sicurezza, con particolare riferimento a: - Soluzioni operative finalizzate a ridurre le interferenze degli interventi con la viabilità esistente; - Utilizzo di adeguati schemi segnaletici temporanei e di dispositivi di preavviso all'utenza stradale delle criticità presenti in strada e nelle sue pertinenze	15
A2	Strumentazione tecnologica ed informatica di supporto, per la gestione delle emergenze connesse al verificarsi di incidenti stradali, per la maggiore tutela dell'incolumità delle persone, per la sicurezza della strada e per il rispetto dell'ambiente, nonché per la relativa informazione immediata all'utenza stradale	10
A3	<i>Mezzi e strumenti messi a disposizione degli interventi</i>	10
A4	Materiali e misure oggettivamente valutabili e verificabili utilizzate per garantire la sicurezza degli operatori durante gli interventi di ripristino.	5

Con riferimento all'elemento di valutazione di cui alla lettera B (caratteristiche dei veicoli e dei prodotti utilizzati per l'attività di ripristino post-incidente, con particolare riferimento alla ecocompatibilità ed alla conservazione e tutela dell'infrastruttura stradale) l'Amministrazione individua i seguenti sottoelencati criteri che saranno oggetto di valutazione, assegnando a ciascuno il punteggio massimo a fianco riportato:

	SUB - CRITERI	PUNTI
B1	Caratteristiche dei prodotti impiegati, con attenzione particolare al rispetto dell'ambiente: - Eco-compatibilità attestata da certificazione appropriata; - Conservazione e ripristino dell'infrastruttura stradale; - Sistemi di pulizia che non deteriorano il manto stradale e la piattaforma stradale	20

B2	Procedure e metodologie di smaltimento dei rifiuti atte a garantire la tracciabilità delle operazioni	10
B3	Elementi di sostenibilità ambientale derivanti dall'utilizzo di tecniche ecocompatibili per l'approvvigionamento, l'uso, lo smaltimento di materiali, prodotti, imballi, ecc.	10

Con riferimento all'elemento di valutazione di cui alla lettera C (elementi aggiuntivi e preferenziali) l'Amministrazione individua i seguenti sottoelementi che saranno oggetto di valutazione, assegnando a ciascuno il punteggio massimo a fianco riportato:

	SUB - CRITERI	PUNTI
C1	Elencazione di eventuali servizi aggiuntivi offerti, senza costo alcuno per la P.A e per il cittadino.	15
C2	Minor tempo di intervento offerto rispetto al tempo massimo di 30 minuti stabiliti in capitolato.	5

A) Il punteggio relativo alla "Organizzazione della struttura aziendale, organizzazione del servizio di ripristino da fornire e modalità operative del servizio che garantiscono sicurezza per operatori e utenti della strada" sarà determinato sulla base della seguente formula:

$$A(i) = 15*A1(i)/A1(max) + 10*A2(i)/A2(max) + 10*A3(i)/A3(max) + 5*A4(i)/A4(max) \text{ dove:}$$

A1(i): punteggio attribuito dalla commissione al sub criterio A1

A2(i): punteggio attribuito dalla commissione al sub criterio A2

A3(i): punteggio attribuito dalla commissione al sub criterio A3

A4(i): punteggio attribuito dalla commissione al sub criterio A4

A1(max): punteggio massimo fra quelli attribuiti dalla commissione al sub criterio A1

A2(max): punteggio massimo fra quelli attribuiti dalla commissione al sub criterio A2

A3(max): punteggio massimo fra quelli attribuiti dalla commissione al sub criterio A3

A4(max): punteggio massimo fra quelli attribuiti dalla commissione al sub criterio A4

B) Il punteggio relativo alle "Caratteristiche dei veicoli e dei prodotti utilizzati per l'attività di ripristino post-incidente, con particolare riferimento alla eco compatibilità ed alla preservazione dell'infrastruttura stradale" sarà determinato sulla base della seguente formula:

B1(i): punteggio attribuito dalla commissione al sub criterio B1

B2(i): punteggio attribuito dalla commissione al sub criterio B2

B3(i): punteggio attribuito dalla commissione al sub criterio B3

B1(max): punteggio massimo fra quelli attribuiti dalla commissione al sub criterio B1

B2(max): punteggio massimo fra quelli attribuiti dalla commissione al sub criterio B2

B3(max): punteggio massimo fra quelli attribuiti dalla commissione al sub criterio B3

C) Il punteggio relativo "elementi aggiuntivi e preferenziali" sarà determinato sulla base della seguente formula:

D)

$$C(i) = 15*C1(i)/C1(max) + 5*C2(i)/C2(max)$$

dove:

C1(i): punteggio attribuito dalla commissione al sub criterio C1

C2(i): punteggio attribuito dalla commissione al sub criterio C2



Cl(max): punteggio massimo fra quelli attribuiti dalla commissione al sub criterio Cl
 C2(max): punteggio massimo fra quelli attribuiti dalla commissione al sub criterio C2

Per quanto riguarda la valutazione delle offerte la Commissione, in seduta riservata e sulla scorta dei documenti presentati, esprimerà, in base ai criteri sopra menzionati, un giudizio di merito qualitativo. Verrà attribuito, dalla Commissione nel suo plenum, un punteggio variabile da 0 a 10.

Al fine di rendere omogenea l'assegnazione dei punteggi alle diverse offerte per ogni criterio e sotto criterio sopra indicato, sono individuati i seguenti giudizi con relativo punteggio numerico:

	PUNTEGGIO
Ottimo	10
Più che buono	9
Buono	8
Più che sufficiente	7
sufficiente	6
Non completamente adeguato	5
Limitato	4
Molto limitato	3
Minimo	2
Appena valutabile	1
Non Valutabile	0

Per ogni criterio e sottocriterio verrà calcolato, sulla base delle formule precedentemente descritte, un coefficiente variabile da 0 a 1 espresso in valori centesimali:

-il coefficiente zero risulterà attribuito al punteggio minimo;
 -il coefficiente uno risulterà attribuito al punteggio massimo raggiunto;
 -il coefficiente intermedio risulterà attribuito per interpolazione lineare alle offerte intermedie;
 Tale coefficiente verrà poi moltiplicato per il peso di ogni singolo criterio o sottocriterio. La graduatoria finale per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata sommando i punteggi attribuiti a tutti gli elementi dell'offerta di ciascun offerente, mediante l'applicazione della formula:

$$P(i) = A(i) + B(i) + C(i)$$

L'offerta tecnico-qualitativa dovrà avvenire tramite la presentazione di una relazione descrittiva, suddivisa per i punti A, B, C, composta da massimo 10 (dieci) facciate in A4, tipo carattere Arial, dimensione carattere 12.

Art. 15. Stipula del contratto

1. L'Amministrazione procederà, a seguito dell'aggiudicazione, ad affidare la concessione mediante stipula di un contratto in forma pubblica amministrativa con oneri di registrazione a carico dell'affidatario. All'uopo si precisa che l'aggiudicatario ha l'obbligo di produrre, entro e non oltre il termine comunicato dagli Uffici dell'Amministrazione, la documentazione necessaria per procedere alla stipula del contratto ed in particolare: - cauzione definitiva ex art. 113 del d.lgs. 163/2006; - ogni altro documento eventualmente richiesto.
2. Il soggetto aggiudicatario sarà tenuto a presentarsi per la stipula del contratto presso la sede dell'Amministrazione procedente, nella data che verrà indicata a mezzo di comunicazione scritta ed inviata presso la sede legale, con l'avvertenza che, in caso di mancata presentazione senza giusta causa, l'Amministrazione potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione e all'affidamento del

servizio al concorrente che segue nella graduatoria. L'Ente si riserva la facoltà di richiedere l'avvio del servizio anche nelle more della stipula del contratto.

Art. 16. Cauzione provvisoria

1. A garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione alla gara, la Ditta concorrente è obbligata a presentare una garanzia sottoforma di cauzione o di fideiussione ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Nel caso del servizio in oggetto non esiste un importo a base d'asta determinato, ma soltanto un importo contrattuale determinabile sulla base delle esperienze pregresse. Si stima il volume d'affari del presente servizio in € 300.000,00, al netto di imposta, e tale importo viene indicato quale valore contrattuale ai soli fini del calcolo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva nel successivo articolo.

Art. 17. Cauzione definitiva

1. La "ditta aggiudicataria" dovrà presentare, prima della sottoscrizione del contratto avente ad oggetto la concessione del servizio de quo, una cauzione definitiva pari al 10% dell'importo di € 300.000,00, indicato quale valore contrattuale ai soli fini del calcolo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva nel presente articolo, a garanzia del puntuale ed esatto adempimento degli obblighi e degli oneri derivanti dal presente capitolato.
2. La cauzione definitiva deve essere presentata ai sensi dell'articolo 113 del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 18. Modalità di pagamento ed assunzione obblighi di tracciabilità ex L.136/2010

1. Obblighi di tracciabilità: ai sensi della L. 136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, nella documentazione da presentare per la stipula del contratto, si dovrà indicare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, a tutta la gestione contrattuale. Tutti i movimenti finanziari relativi al servizio oggetto del contratto dovranno essere registrati sul conto corrente dedicato e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (sono esentate le fattispecie contemplate all'art. 3, comma 3, della L. 136/2010).
2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo gara (CIG), attribuito dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione (A.N.A.C.). Dovranno inoltre essere comunicati le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto c/c dedicato, entro 7 gg. dalla loro accensione o, nel caso di c/c già esistente, dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblica. E' fatto obbligo di provvedere altresì a comunicare ogni modifica ai dati trasmessi. "A pena di nullità assoluta, la ditta assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.
3. L'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari dovrà essere riportata in tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla fornitura di cui al presente capitolato e il Comune potrà verificare in ogni momento tale adempimento. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.
4. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 136/2010, ne darà immediata comunicazione al comune di Ragusa e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Ragusa.

Art. 19. Obblighi verso il personale dipendente



1. L'aggiudicatario ha l'obbligo di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dovrà impegnarsi, nei confronti degli stessi, a rispettare tutte le vigenti norme legislative e contrattuali in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i lavoratori dipendenti.

2. Il concessionario del servizio ha l'obbligo di rispettare le norme inerenti al collocamento obbligatorio dei disabili, di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

Art. 20. Divieti

1. È fatto espresso divieto al concessionario del servizio di sospendere l'esecuzione del servizio se non per mutuo consenso, e ciò anche nel caso in cui vengano in essere controversie giudiziali o stragiudiziali tra il concessionario del servizio e le assicurazioni dei danneggiati.

2. L'inosservanza del divieto di cui al periodo superiore comporterà la risoluzione di diritto del contratto con addebito di colpa all'aggiudicatario, il quale sarà tenuto a sostenere tutti gli oneri consequenti, compresi quelli derivanti dal rinnovo della procedura ad evidenza pubblica e al risarcimento del danno.

Art. 21. Responsabilità e assicurazione

1. Il concessionario del servizio è l'unico responsabile di tutti i danni cagionati a terzi in ragione dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sia a causa della condotta dei propri lavoratori dipendenti, sia a causa dei veicoli utilizzati. Il concessionario del servizio, all'uopo, dichiara espressamente, fin da ora, di sollevare l'Ente proprietario della strada da ogni responsabilità riguardo alla non conforme e regolare attività di ripristino post-incidente; all'uopo dovrà disporre di idonea polizza assicurativa, con valore massimale di almeno cinque milioni di euro, a garanzia e copertura della responsabilità civile verso terzi, per danni derivanti dal mancato puntuale ripristino delle condizioni di sicurezza stradale postincidente e comunque di ogni danno che in relazione al lavoro prestato dal suo personale nel corso dell'espletamento del servizio ed in conseguenza del servizio medesimo potrà derivare all'Amministrazione procedente, a terzi e a cose, per tutta la durata contrattuale.

2. Nel caso in cui la ditta aggiudicataria sia in possesso di una polizza RCT/O già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate al comma precedente, dovrà produrre una appendice alla polizza di cui trattasi nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio oggetto di affidamento, per tutta la durata contrattuale. La polizza in questione inoltre non dovrà prevedere limiti al numero di sinistri e dovrà prevedere un massimale non inferiore a 5.000.000,00 di euro.

3. L'esistenza della polizza di cui ai commi precedenti non libera il concessionario dalle proprie responsabilità avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia. Copia della polizza assicurativa o della appendice di polizza di cui ai commi precedenti dovrà essere consegnata all'Amministrazione Comunale prima della stipula del contratto. In caso di mancata consegna entro il termine indicato l'Amministrazione potrà disporre la decadenza dall'aggiudicazione con la conseguenza dell'incameramento della garanzia provvisoria.

4. L'Appaltatore è obbligato, inoltre, a presentare una apposita polizza, in corso di validità per tutta la durata contrattuale, di Responsabilità RCT per soccorso esterno con un massimale di € 1.000.000,00.

Art. 22. Penali

1. Nel caso in cui il servizio venga svolto in maniera imprecisa, non accurata o non a regola d'arte e comunque in maniera non conforme a quanto previsto dal presente capitolo l'Amministrazione provvederà ad inviare formale lettera di contestazione a mezzo raccomandata A.R. o fax o posta elettronica certificata, invitando la ditta ad ovviare alle negligenze ed inadempimenti contestati, ad adottare le misure più idonee per garantire che il servizio sia svolto con i criteri e con il livello qualitativo previsti dal presente capitolo e a presentare, entro un termine breve, non superiore a 7 giorni, le proprie controdeduzioni.

2. Ove, in esito al procedimento di cui al comma precedente, siano accertati da parte dell'Amministrazione procedente casi di inadempimento contrattuale, salvo che non siano dovuti a causa di forza maggiore, l'Amministrazione applicherà una penale rapportata alla gravità dell'inadempimento sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio, oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

3. In caso di inadempimento rilevato dagli addetti dei servizi di pronto intervento, di polizia stradale e di viabilità, nei casi di seguito elencati, a titolo indicativo e non esaustivo, saranno applicate penali a fianco valutate:

Inadempimento	Penale da applicare
Ritardo rilevato: - Oltre mezz'ora fino a due ore - Oltre due ore fino a 6 ore - Oltre 6 ore	€ 200,00 € 500,00 € 1.500,00
Inadeguato ripristino dei luoghi sede dell'incidente	€ 200,00
Inadeguato ripristino dei luoghi sede dell'incidente con causa di ulteriore incidente	€ 1.500,00
Abbandono rifiuti/errato smaltimento	€ 1.000,00
Abbandono e/o introduzione sul suolo o nel sottosuolo di sostanze, preparati, organismi o microrganismi nocivi per l'ambiente e/o per le persone	€ 1.500,00
Fino alla terza inottemperanza reiterata Per ogni rilevazione	Raddoppio della penale sopra indicata

L'ulteriore inottemperanza reiterata oltre a quelle sopra indicate costituisce grave inadempimento del concessionario del servizio a seguito del quale l'Amministrazione potrà disporre la risoluzione del contratto, come previsto dall'articolo 23 del presente Capitolato.

4. Le penali saranno riscosse mediante trattenuta sulla cauzione definitiva. La cauzione parzialmente o integralmente trattenuta dovrà essere reintegrata entro 15 giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione da parte del concessionario, pena la risoluzione del contratto. Il termine dei 15 giorni viene calcolato dalla data di ricezione del provvedimento di incameramento della cauzione definitiva, contenente, altresì, l'invito a reintegrare la cauzione stessa.

5. Qualora nel corso del servizio si verifichino altri gravi o ripetuti casi di inadempimento contrattuale oltre a quelli sopra riportati, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi del successivo art. 23, salvo il risarcimento di tutti i danni patiti.

Art. 23 Risoluzione del contratto e recesso

1. Il contratto si risolverà di diritto per grave inadempimento del concessionario del servizio e specificamente:

- nel caso in cui le obbligazioni del concessionario del servizio non siano adempiute esattamente o non siano eseguite secondo le modalità stabilite nel capitolato e nel contratto (art. 1456 c.c.);
- nel caso in cui il concessionario del servizio, entro un congruo termine assegnatogli dal concessionario del servizio mediante diffida ad adempire, non provveda a porre rimedio alle negligenze e/o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione dell'affidamento del servizio;
- nel caso in cui il concessionario del servizio ceda il contratto o lo dia in subappalto.

2. Nei suddetti casi, la risoluzione si verifica di diritto quando l'Amministrazione dichiara al concessionario del servizio a mezzo di lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata, che

intende valersi della clausola risolutiva espressa, a cui seguirà l'escussione della garanzia prestata, salvo il risarcimento di maggiori danni.

3. In caso di risoluzione del contratto per colpa del concessionario del servizio questi è obbligato all'immediata sospensione del servizio e al risarcimento del danno, e il concessionario del servizio è liberato da ogni obbligo sui servizi già erogati. Nessuna parte potrà essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore (calamità naturali o eventi imprevedibili e inevitabili) verificatisi nel corso dell'esecuzione del servizio. Per quanto non espressamente regolato nel presente capitolato, le parti fanno riferimento alla disciplina della risoluzione del contratto di cui agli articoli 1453 e seguenti del codice civile, nonché le disposizioni vigenti in materia.

4. L'Amministrazione procedente si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della concessione, per giusta causa. La facoltà di recesso verrà esercitata mediante l'invio di apposita comunicazione scritta a mezzo di lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata, che dovrà pervenire alla controparte almeno 30 giorni prima della data di recesso.

Art. 24 Definizione controversie

Per la risoluzione di eventuali controversie, le parti escludono il ricorso ad arbitri e si rivolgono unicamente all'Autorità Giudiziaria.

Art. 25 Foro Componente

Il Foro competente è il Foro di Ragusa.

Il dirigente - comandante P.L.

